

Istituto del Nastro Azzurro
fra Combattenti Decorati al Valor Militare

CENNI STORICI



a cura del Presidente della
Federazione Provinciale

Geom. Graziano MARON

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO

fra Combattenti Decorati al Valor Militare

CENNI STORICI



a cura del Presidente della
Federazione Provinciale

Geom. Graziano MARON

PRESENTAZIONE

Da quando nel 2005, in seguito alle modifiche statutarie apportate al Congresso Nazionale dell'Istituto del Nastro Azzurro, tenutosi a Caserta nel 2003, ho assunto anche la Presidenza della Federazione Provinciale di Rovigo ho constatato, con profonda amarezza, come, non solo la Storia dell'Istituto del Nastro Azzurro sia sconosciuta ai Più, ma poche Persone sappiano Chi e Cosa esso Rappresenti.

Per tentare di ovviare a ciò ho cercato con questa Mia modesta e succinta pubblicazione, di rendere nota la nostra gloriosa Storia dalla Prima Fondazione a Quella più recente.

Divulgare la Storia e gli Scopi dell'Istituto del Nastro Azzurro è un Dovere Morale che, in quanto Cittadino italiano, ho sentito verso tutti Coloro che con il Loro Sacrificio difesero e difendono la Loro Patria: ITALIA.

Auspico che questo Mio Libro, che va ad aggiungersi all'”ALBO EROICO della Provincia di Rovigo”, presentato ai lettori il 28 Maggio 2008 a Rovigo, possa servire per migliorare e divulgare la conoscenza dell'Istituto del Nastro Azzurro.

La Prefazione più idonea allo Spirito di Questo Libro è rappresentata dall'INNO ITALIANO e da Una Poesia dedicata alla NOSTRA BANDIERA.

Il Presidente della Federazione Provinciale
di Rovigo dell'Istituto del Nastro Azzurro
Graziano Maron

INNO DI MAMELI

INNO D'ITALIA

Fratelli d'Italia,
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.

Fratelli d'Italia,
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.

Stringiamoci a coorte,
Siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
L'Italia chiamò.

Stringiamoci a coorte,
Siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
L'Italia chiamò.

Noi fummo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popoli,
Perché siam divisi.
Raccoglaci un'unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l'ora suonò.

Uniamoci, uniamoci,
L'unione e l'amore
Rivelano ai popoli Le
vie del Signore.
Giuriamo far libero
Il suolo natio:
Uniti, per Dio,
Chi vincer ci può?

Stringiamoci a coorte,
Siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
L'Italia chiamò.

Stringiamoci a coorte,
Siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
L'Italia chiamò.

Dall'Alpe a Sicilia,
Dovunque è Legnano
Ogn'uom di Ferruccio
Ha il core e la mano;
I bimbi d'Italia
Si chiaman Balilla;
Il suon d'ogni squilla
I Vespri suonò.

Son giunchi che piegano
Le spade vendute;
Già l'Aquila d'Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia
E il sangue Polacco
Bevé col Cosacco,
Ma il cor le bruciò.

Stringiamoci a coorte,
Siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
L'Italia chiamò.

Stringiamoci a coorte,
Siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
L'Italia chiamò, sí!

INNO DI MAMELI

CENNI STORICI

10 Settembre 1847: Goffredo Mameli, trovandosi nella casa genovese del console francese, scrisse la poesia idiomatica risorgimentale: “Il Canto degli Italiani” per esprimere le tensioni risorgimentali ed esaltare i Valori della Patria.

Per sfuggire alla censura piemontese, l’opera venne stampata a Livorno anziché a Genova e successivamente diffuso in tutto il Regno.

24 Novembre 1847: “Il Canto degli Italiani” arrivò a Torino nelle mani del compositore Michele Nonora il che lo musicò.

L’Inno di Mameli fu presentato ai patrioti italiani il 10 Dicembre 1847 sul piazzale del Santuario della Nostra Signora di Loreto a Oregina suonato dalla Filarmonica Sestrese C. Corradi G. Secondoin occasione del Centenario della cacciata degli Austriaci.

Durante le Cinque giornate di Milano fu cantato dagli Istriaci.

Altri inni patriottici in quel periodo propagandavano gli Ideali del Risorgimento incitando all’Insurrezione.

L’Inno di Mameli contribuì significativamente all’emanazione dello “Statuto Albertino” e quindi all’impegno di riunificazione nazionale. Veniva suonato addirittura dalle bande nazionali.

Al canto dell’Inno di Mameli, i Mille conquistarono l’Italia meridionale e conseguirono la riunificazione nazionale.

Goffredo Mameli morì a causa delle ferite riportate nella battaglia per la presa di Roma nel Luglio 1849.

L’inno ufficiale del Regno d’Italia rimase sempre la Marcia Reale, ciò nonostante, l’inno di Mameli accompagnò la guerra libica (1911-1912) e la Prima Guerra Mondiale.

Durante la Seconda Guerra mondiale, l’Inno di Mameli venne affiancato dalla “Leggenda del Piave” che, dopo l’armistizio l’8 Settembre 1943, divenne Inno Nazionale.

Solo il 14 Ottobre 1946 il Consiglio dei Ministri riconobbe l’Inno di Mameli quale Inno Nazionale Italiano anche se tutt’oggi, nonostante le varie proposte di legge presentate a tale fine, non è ancora stato sancito, nelle Sedi Istituzionali opportune, l’Inno di Mameli quale Inno Nazionale Italiano.

Il cerimoniale ufficiale prevede che dell’Inno di Mameli sia eseguita solo la prima strofa senza l’introduzione strumentale, sostituita con i massimi onori militari tributabili (ripetizione della frase musicale degli onori 3 volte). Durante l’esecuzione il picchetto armato presenta le armi, gli ufficiali salutano militarmente sull’attenti e i cittadini stanno auspicabilmente sull’attenti.

Dal 1970 ogni esecuzione dell’Inno di Mameli nel corso di cerimonie ufficiali è accompagnata da quella dell’Inno Europeo: l’Inno alla gioia della Nona Sinfonia di Beethoven.

LA NOSTRA BANDIERA

Sono Nata a Reggio Emilia il 7 Gennaio 1797.

SONO

*la terra, i monti, i mari, il cielo e tutte le bellezze
della natura che ti circondano,
l'aria che respiri
il sangue di chi è caduto nell'adempimento di un dovere
o nel raggiungimento di un ideale, per permetterti di vivere libero,
la zolla che ricopre i tuoi Morti,
la Fede, l'amore, il vibrante entusiasmo dei tuoi avi, la fatica, l'affanno,
la gioia di chi studia e di chi produce con la mente e col braccio,
il dolore, il sudore, e la struggente nostalgia degli emigranti,
la tua famiglia, la tua casa ed i tuoi affetti più cari,
la speranza, la vita dei tuoi figli SONO
LA TUA BANDIERA, L'ITALIA, LA
TUA PATRIA.*

*Ricordati di me, onorami, rispettami e difendimi. Ricordati
che al di sopra di ogni ideologia mi avrai sempre unico
simbolo di concordia e di fratellanza, tra gli
Italiani.*

*Ricordati che finché apparirò libera nelle tue strade tu
sarai libero.*

*Fammi sventolare alle tue finestre, mostra a tutti che
tu sei ITALIANO.*



Con legge n. 671 del 31 Dicembre 1996, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, istituì la Festa o Giornata nazionale della bandiera con celebrazione il 7 Gennaio di ogni anno.

ORIGINE DELLE BANDIERE

CENNI STORICI

Sembra che i primi ad adottare uno stendardo sacro siano stati gli Egiziani e i Caldei. Solo nel IX a.C. con i re assiri, la bandiera fu utilizzata come insegna di guerra.

La cavalleria romana usava le bandiere come insegne, la fanteria usava le aquile. La bandiera degli Imperatori romani era il LABARO, uno stendardo in seta color porpora e ornato oro, dal quale derivarono poi gli Stendardi religiosi usati nelle processioni.

In Oriente l'uso della bandiera pare risalire al 1222 a.C.

Nel mondo Islamico i colori ufficiali divennero il nero, la bandiera di Maometto, il bianco dei Califfi omayyadi, il verde dei Califfi fatimidi. Tutt'oggi questi tre colori sono riportati nelle bandiere degli Stati arabi.

Verso il 1250 a.C. i turchi Osmanli adottarono la mezza luna come simbolo dell'Islam.

Nel Medioevo le bandiere e gli stendardi si diffusero un po' dappertutto come insegne militari o nobiliari.

Come simbolo nazionale la Bandiera fu adottata in Francia nel 1479 con Luigi XI e in Inghilterra nel 1606 (Union Jack). La Rivoluzione francese assunse come simbolo il Tricolore, blu, rosso e bianco, ancora oggi usato.

Da esso deriva il nostro Tricolore, verde, bianco e rosso, usato per la prima volta il 14 maggio 1795 in una dimostrazione di studenti e successivamente adottato dai patrioti lombardi che combatterono con Bonaparte nel 1796.

LA NOSTRA BANDIERA

IL TRICOLORE ITALIANO

CENNI STORICI

Il Nostro Tricolore, verde, bianco e rosso, che sembra derivare da quello Francese adottato durante la Rivoluzione (blu, bianco e rosso), venne usato per la Prima volta il 14 Maggio 1795 in una dimostrazione studentesca e adottato nel 1796 dai Patrioti lombardi che combatterono con Napoleone Bonaparte.

Il Tricolore italiano, nasce come Bandiera nazionale a Reggio Emilia il 07 Gennaio 1797, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana, accogliendo la proposta del deputato Giuseppe Compagnoni, decretò che: “si rendesse universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di tre colori: Verde, Bianco e Rosso” e che tali colori si usassero anche “nella Coccarda Cispadana che deve essere portata da tutti”.

Furono scelti questi tre colori perché i vascelli reggimentali della Legione lombarda li presentarono. Il Verde, Bianco e Rosso erano quindi i colori più radicati nel patrimonio collettivo della Lombardia. Nell’antico stemma comunale vi era una Croce rossa in campo bianco. Verdi erano invece le uniformi della Guardia Civica milanese, gli stendardi della Legione italiana che comprendeva soldati emiliani e romagnoli riportano gli stessi colori.

La Repubblica Cispadana, forse per questi motivi, li adottò quali colori della propria bandiera che, al centro della fascia bianca, riportava lo Stemma della Repubblica: una faretra contenente quattro frecce, circondata da un ramo d’alloro ornato da trofeo d’armi.

Questo stemma nel 1802 fu utilizzato dalla Repubblica Italiana e nel 1805 dal Regno Italico.

Con il Risorgimento i colori furono disposti verticalmente. Nel 1831 venne adottato clandestinamente come Simbolo della Giovane Italia. Nel 1861 divenne la Bandiera del Regno d’Italia con lo Stemma Sabauda, abolito nel 1946.



ISTITUTO del NASTRO AZZURRO

fra Combattenti Decorati al Valor Militare

LE DECORAZIONI

LA STORIA:

“Dalla Loro Istituzione ai Nostri Giorni”

Il 21 maggio 1793 S.M. Vittorio Amedeo III di Savoia, nel corso della guerra Piemonte–Francia approvò il Regolamento per il Distintivo d’Onore stabilito per i bassi ufficiali e soldati delle Regie Truppe, che istituiva una Medaglia d’Oro o d’Argento riportanti su di un lato la dicitura “Al Valore” sotto una corona di lauro. Tali Medaglie venivano conferite ai sottoufficiali ed ai militari di truppa del Regno Sardo che avessero compiuto azioni di segnalato valore in guerra. Il Distintivo di Onore rappresentava, secondo il Regolamento, un pubblico e permanente onorifico contrassegno di Reale gradimento nel far riconoscere gli Autori; doveva dar Loro una maggior considerazione, elevarne sempre più gli animi ed eccitare, anche con l’apparente segno della manifestata prodezza, quella emulazione nei compagni che è tanto necessaria nel militare.

Già allora il conferimento di una Medaglia al Valore era accompagnata dalla corresponsione di un’intera mesata o di mezza mesata di paga quando si trattava di sottoufficiali o soldati. Essa veniva conferita solo in presenza di pubblico o di truppe schierate in armi.

Con il dominio francese, stabilitosi in Piemonte in seguito alle Guerre Napoleoniche, la Concessione venne sospesa **fino al 21 maggio 1815** allorquando Re Vittorio Emanuele I, rimpossessatosi dei Propri Stati in terraferma, la reintrodusse estendendola anche agli Ufficiali.

Sempre S.M. Vittorio Emanuele I di Savoia il 14 agosto 1815 soppresse le Medaglie d’Oro e d’Argento sostituendole con le Decorazioni di Cavaliere e di Milite dell’Ordine Militare di Savoia da assegnare a chi si fosse distinto in battaglia o in altro fatto di guerra con azioni Valorose.

Nel Periodo 1831-33, in seguito all’importante rinnovamento dell’Esercito Piemontese a opera di Re Carlo Alberto di Savoia Carignano, fu istituito dallo stesso Re un nuovo Distintivo d’Onore per premiare molte azioni eroiche che, per la severità degli Statuti dell’Ordine Militare di Savoia, non sarebbe stato altrimenti possibile encomiare.

Il 26 maggio 1833 Carlo Alberto di Savoia, con Regio Viglietto, istituiva un nuovo Distintivo d’Onore consistente in una Medaglia d’Oro o d’Argento per premiare le azioni di Alto Valore nelle Armate di terra e di mare che non potessero dare diritto alla Croce dell’Ordine Militare di Savoia.

Le nuove Medaglie sul retro portavano lo Scudo di Savoia sormontato dalla Corona Reale e circondato dal motto “Al Valor Militare” e, sul rovescio, due rami d'alloro piegati a corona, in mezzo ai quali era inciso il nome del decorato e nel contorno il luogo e la data dell'azione.

La Medaglia d'Oro o d'Argento era appesa a un Nastro Azzurro di 32 millimetri. Tale distintivo poteva essere concesso a Ufficiali, Sottoufficiali e soldati anche immediatamente sullo stesso campo di battaglia da S.M. il Re, dal Gen. Comandante in Capo e dai Gen. di Divisione autorizzati. Poteva essere accordato anche in tempo di pace per atti di Segnalato coraggio compiuti da Militari in Servizio Comandato.

L'assegno abbinato a queste medaglie fu rispettivamente di Lire 100 e di Lire 50 aumentato a 200 e 100 **nel 1848**. In quell'anno fu anche istituita una 3° decorazione per quegli atti che non raggiungevano gli estremi per la Medaglia d'Oro o d'Argento e precisamente la Menzione Onorevole al Valor Militare **che fu commutata** nel 1887 da Re Umberto I in Medaglia di Bronzo al Valor Militare senza soprassoldo alcuno.

Solo nel corso della I guerra mondiale con decreto 10.2.1918 n. 264 che portava i soprassoldi della Medaglia d'Oro a Lire 800 e della Medaglia d'Argento a Lire 250 fu istituito un soprassoldo per la Medaglia di Bronzo a Lire 100.

Prima di questo provvedimento era stata decretata, anche per i militari indigeni appartenenti al Corpo delle truppe coloniali, la Medaglia d'Argento e quella di Bronzo al Valor Militare per i casi speciali contemplati dal regolamento di disciplina per i militari del Corpo delle truppe coloniali nell'Eritrea. Tali medaglie, leggermente diverse dalle altre, davano il diritto solo a un premio una tantum di Lire 300 per l'Argento e di Lire 100 per il Bronzo; soprassoldi che vennero trasformati in ricorrenti annuali solo nel 1931. Infine, Vittorio Emanuele III, con decreto del 07.01.1922, creava la Croce di Guerra al Valore Militare senza soprassoldo. All'inizio il nastrino non era azzurro ma a striscia azzurre e bianche attraversate da una daga romana in bronzo con il motto FERT, ma poi anche alla Croce di Guerra fu abbinato il nastrino azzurro come per le altre decorazioni al Valor Militare.

Nel 1942 i soprassoldi per le Medaglie d'Oro, Argento e Bronzo furono portati rispettivamente a Lire 1500 – 700 e 300 e nel 1953 a Lire 40.000 – 12.500 e 5.000.

Nel 1961 i soprassoldi hanno assunto la denominazione di assegni e sono stati elevati a Lire 60.000 – 18.000 e 7.500 mentre è stato istituito un assegno di Lire 5.000 per la Croce di Guerra. Nel 1963 l'assegno della Medaglia d'Oro è stato portato a Lire 1.000.000 non reversibile. Per le altre decorazioni il cui assegno è diventato reversibile gli importi sono saliti a Lire 80.000 per l'Argento, 30.000 per il Bronzo e 20.000 per la Croce. Attualmente i nuovi soprassoldi sono di Euro 3.804,73 per la Medaglia d'Oro, di Euro 676,38 per l'Argento, di Euro 211,36 per il Bronzo e di Euro 126,82 per le Croci al Valore, tutti reversibili per intero.

Ai Decorati al Valor Militare fu concesso, col R.D. 17.11.1927, l'uso di un EMBLEMA da trascrivere dei registri della Consulta Araldica. L'unico titolo nobiliare rimasto in vigore dopo la proclamazione della Repubblica e che può essere ancora concesso è, a norma dell'art. 2 dello Statuto Sociale (approvato dal Presidente della Repubblica il 23 maggio 1951 con Decreto n. 2449) quello di “nobile” annesso

all'EMBLEMA ARALDICO DEL NASTRO AZZURRO che l'Istituto del Nastro Azzurro è autorizzato a rilasciare ai suoi iscritti, ai Soci di Onore come pure "alla memoria" in omaggio ai congiunti dei decorati al Valor Militare scomparsi.

L'EMBLEMA ARALDICO del Nastro Azzurro è un blasone di nobiltà: di quella nobiltà che non è ereditata o determinata da censo, ma elusivamente conquistata per azioni di valore dimostrato in combattimento in difesa della Patria, dove soltanto il coraggio, il rischio ed il sacrificio comportano le eccelse qualità del carattere e le nobili doti del cuore. L'EMBLEMA ARALDICO del Nastro Azzurro viene inoltre rilasciato dall'Istituto ai Reparti o Unità delle Forze Armate italiane ed alle città le cui gloriose Bandiere e Gonfaloni sono stati Decorati al Valor Militare nonché a Enti che abbiano particolarmente contribuito alla valorizzazione della Italica Stirpe. L'EMBLEMA ARALDICO è la sola distinzione che rievoca in forma nobile e austera il comportamento in guerra di ciascun Azzurro recando sul blasone le singole ricompense che egli ha meritato e che sono state ricordate nella legenda.

ISTITUTO del NASTRO AZZURRO

fra Combattenti Decorati al Valor Militare

STORIA RECENTE

L'attuale ISTITUTO del NASTRO AZZURRO fu costituito in Roma il 24 febbraio 1923 prima come LEGIONE AZZURRA, poi come ASSOCIAZIONE del NASTRO AZZURRO, per volontà della Medaglia d'Oro Ettore Viola e del pittore Maurizio Baricelli a memoria dell'istituzione da parte di Carlo Alberto di Savoia Carignano delle Medaglie al Valor Militare.

Il "Consiglio dei 10" si può considerare l'organismo fondatore dell'Istituto che fu costituito, inizialmente col nome di "Legione Azzurra", in un'assemblea presieduta dal Gen. Pirzio Biroli, svoltasi presso gli uffici di Roma dell'Associazione Umbra in Via delle Finanze n. 6, il 24 febbraio 1923. Sul verbale della riunione i nomi dei componenti del Consiglio dei 10 sono scritti in ordine alfabetico ed in tale ordine furono numerate anche le tessere. Essi sono: Acerbo, Balbo, Bronci, Casagrande, De Vecchi, Guzzoni, Paolucci, Pellizzari, Simoni, Viola. Si costituì anche il "Comitato di Organizzazione e Propaganda" composto come segue: Viola, Barni, Benedetti, Stelluti Scala, Copelli, Guzzoni, Pellizzari, Montanari, Amicarelli, Mazzari, Pucci, Greco ed altri.

In effetti i veri Soci Fondatori dell'Istituto furono la Medaglia d'Oro Ettore Viola ed il Pittore Maurizio Barricelli che si incontrarono più volte nella primavera del 1923 al Caffè Aragno e si misero d'accordo per costituire l'"Associazione del Nastro Azzurro"; vennero successivamente cooptati l'allora Maggiore Simone Simoni e l'Avv. Umberto Guzzoni.

Fu così dato il via all'organizzazione e furono chiamati a far parte dell'Associazione altri amici decorati al Valor Militare tra cui la M.O. Amilcare Rossi. Il primo Segretario Generale dell'Istituto fu Maurizio Barricelli.

Essi vollero che, come data di nascita, fosse scelta quella del 26 Marzo per ricordare che 90 anni prima, con Regio Viglietto del 26 Marzo 1833, Carlo Alberto istituiva la Medaglia d'Oro e la Medaglia d'Argento al Valor Militare.

Alla "Legione Azzurra" potevano essere soci di diritto esclusivamente i titolari di decorazioni al Valor Militare. Mussolini, nel corso di un incontro con Ettore Viola ed altri azzurri, svoltasi a palazzo Chigi nel Febbraio, propose invece il nome di "Istituto del Nastro Azzurro".

Dal 3 al 5 novembre 1923, in Campidoglio alla presenza di numerose Medaglie d'Oro, si svolse il primo Congresso Nazionale dell'Istituto, che ebbe risonanza in tutta la penisola.

In realtà, per l'Istituto, la data di riferimento è il 21 Aprile, quando il Capo del Governo consegnò al Comitato Centrale dell'Istituto, nell'Aula Senatoria del Campidoglio, l'Orifiamma Nazionale. A tale evento erano presenti: Copelli, Barricelli, Barni, Viola, Bronci, Simoni, Natale, Rocchi, Stelluti Scala, Barbieri, Guzzoni,

Pellizzari, Benedetti, Del Vecchio, Trombetti.

L'attività e l'ordinamento dell'Istituto furono regolati da uno Statuto provvisorio, sostituito in via definitiva da quello approvato con **Regio Decreto n°1308 del 31 maggio 1928** quando l'Istituto fu eretto a **Ente Morale** e gli fu riconosciuto l'uso di un Emblema Araldico. Con le successive Regie Patenti del 16 gennaio 1936, il diritto fu esteso anche ai membri dell'Istituto Decorati di Croce di Guerra al Valor Militare, riconoscendoli quale Corpo Nobiliare del Valore.

Si stabilì che potevano essere nominati Soci d'Onore dell'Istituto, ed iscritti in apposito Albo d'Oro, Reparti ed Unità Militari Decorati al Valor Militare per azioni di guerra, nonché Comuni Decorati al Valor Militare per fatti di guerra.

Numerosissimi Reparti delle FF.AA., tutti i Comuni Decorati al Valor Militare e l'Università di Padova, il cui Gonfalone è Decorato di Medaglia d'Oro al Valor Militare, avvalendosi di tale facoltà, sono soci dell'Istituto. Con ulteriore R.D. 27 Aprile 1936 n. 946 fu esteso il diritto all'iscrizione anche al personale militare transitato in S.P.E. per meriti di guerra. Infine, con R.D. 10 Settembre 1936, n. 1898 (pubblicato nel n. 357 della "Gazzetta Ufficiale" del 6 Novembre successivo), lo Statuto Sociale fu Modificato ed integrato da nuove norme.

Nei tumultuosi eventi politici e militari che seguirono l'8 settembre 1943, l'Istituto non fu sciolto e la Sua attività non subì interruzione. Riorganizzato per adeguare le proprie norme statutarie alla nuova forma istituzionale, rimasero inalterate la Sua Finalità di Ordine Morale e la Sua Totale Apoliticità.

Il nuovo Statuto dell'Istituto, che recepiva le modifiche necessarie dopo che lo Stato italiano era passato dalla forma istituzionale monarchica e quella repubblicana, fu approvato con decreto n°158 del 10 gennaio 1966 del Presidente della Repubblica.

ISTITUTO del NASTRO AZZURRO

fra Combattenti Decorati al Valor Militare

ATTUALMENTE

L'Istituto, sempre con sede centrale a Roma, si articola in 80 Federazioni Provinciali e varie Sezioni e Gruppi. Dalla Sua istituzione, hanno ottenuto l'iscrizione al Nastro Azzurro oltre 90.000 Decorati al Valor Militare.

Sono Soci d'onore dell'Istituto anche 108 Comuni di cui 51 Decorati di M.O.V.M.

Lo Statuto in vigore oggi è quello approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 10 Febbraio 2000, aggiornato con modifiche deliberate dal XXVIII Congresso Nazionale dell'Ottobre 2009 depositate ai sensi dell'art. 2 del suddetto D.P.R..

Oggi l'Istituto del Nastro Azzurro è un'Associazione riconosciuta ONLUS (no profit) alla quale si può devolvere il 5 per mille dell'IRPEF. In base alle Norme Statutarie si propone di:

- Nobilitare il segno del Valore, richiedendo ai propri associati, la rigida osservanza delle leggi dell'Onore e del Dover e in ogni atto della loro vita privata e pubblica;
- Affermare ed esaltare con l'esempio e con opere di propaganda il Valore e le Virtù Militari Italiane diffondendo, particolarmente nei giovani, la coscienza dei doveri verso la Patria;
- Ravvivare il ricordo degli eroismi compiuti, anche mediante pellegrinaggi ai luoghi dove più rifulsero il Valore Italiano;
- Assistere gli iscritti tutelandone gli interessi morali e materiali. Mantenendo fede ai propri Statuti, l'Istituto, nei Suoi oltre 80 anni di storia, ha svolto un'opera di alto profilo, affiancando di volta in volta iniziative di carattere patriottico all'attività sociale, sempre con l'obiettivo di rafforzare il concetto di Patria che è alla base dell'esistenza di ogni singolo popolo che si riconosce in una Bandiera.

Accanto all'attività patriottica, l'Istituto svolge inoltre attività di carattere sociale, prestando assistenza soprattutto morale ai Suoi iscritti per la maggior parte ex combattenti ed ex partigiani anziani disseminati in tutta l'Italia e di carattere culturale promuovendo, sotto il Suo patronato, la pubblicazione di opere letterarie di valore storico.

Attraverso il periodico: "il Nastro Azzurro", l'Istituto mantiene in vita il ricordo di tutti quegli Eroi che, senza distinzione di religione, classe e ideologia politica, hanno portato nel mondo l'Eroismo del Soldato italiano, Patria comune di vincitori e vinti.

Oggi l'Istituto fa parte di:

- Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma (ASSOARMA);

- Confederazione Italiana fra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane;
- Federation Mondiale des Anciens Combattants.

L'attuale Presidente Nazionale è il Gen. B. (Ris) **CARLO MARIA MAGNANI** Militare e civile di grande spessore morale oltre che soldato fedele alla Patria.

SCOPI

L'Istituto, eretto in Ente Morale con R.D. 31 Maggio 1928 n 1308, è apolitico e apartitico. Si propone, in base alle norme statutarie di:

- Nobilitare il segno del valore, richiedendo ai propri associati, la rigida osservanza delle leggi dell' onore e del dovere in ogni atto della loro vita privata e pubblica;
- Affermare ed esaltare, con l' esempio e con le opere di propaganda, il valore e le virtù militari italiane, diffondendo, particolarmente nei giovani, la coscienza dei doveri verso la Patria;
- Ravvivare il ricordo degli eroismi compiuti, anche mediante pellegrinaggi ai luoghi dove più rifulse il valore italiano;
- Assistere gli iscritti e tutelare gli interessi morali e materiali della categoria.

CHI PUÓ APPARTENERVI

Possono far parte dell'Istituto:

- Coloro che hanno ottenuto, per atti di valore, una ricompensa al Valor Militare
- Loro congiunti:

Soci Decorati

Soci Congiunti
(aderenti)

- Tutti coloro che hanno amor di Patria
- Reparti delle Forze Armate la cui bandiera sia stata decorata al Valor Militare

Soci Simpatizzanti

- Comuni, Province e Istituzioni i cui Gonfaloni sono stati decorati al Valor Militare.

Soci d'Onore

ATTUALMENTE L'ISTITUTO

Alla data dell'8 marzo 2010, l'Istituto si articola in 88 Federazioni Provinciali, 18 Sezioni, 3 Gruppi oltre a 2 Sezioni Estere.

ATTIVITÀ

Numerose sono le pratiche burocratico-amministrative che ogni anno vanno a buon fine grazie all'interessamento della Presidenza Nazionale del Sodalizio:

- Le proposte di legge formulate a favore degli ex combattenti;
- Culturali p. es. pubblicazioni di carattere storico;
- Patriottiche p. es. promuovendo incontri e convegni anche con le Associazioni consorelle italiane e straniere per lo studio di problemi a carattere internazionale.

Federazione Provinciale di ROVIGO I PRESIDENTI

1949- 1956: Comm. Straord. Ten. Col. Pio **TENAGLIA**;

1956- 1958: Presidente Ten. Col. Dott. Ferruccio **SURIANI**;

1958- 1970: Comm. Straord. Dott. Ing. Nino **CULATTI**;

1971- 1980: Presidente Dott. Ing. Nino **CULATTI**;

1981- 2004: Presidente Ten. Col. Dott. Nino Ferruccio **SURIANI**;

24.01.2005 – 03.06.2005: Comm. Straord. Cap.no Mario **CONTATO**;

04.06.2005: Presidente Serg. Graziano **MARON**.

STATUTO

AGGIORNATO con le modifiche deliberate dal XXIX Congresso Nazionale 2013

Come disposto dal D.P.R. 10/2/2000 n. 361

L'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare
è iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche
della Prefettura di Roma al n. 118/2002
e gli aggiornamenti statutari sono stati approvati
e depositati ai sensi dell'art. 2 del suddetto D.P.R.

Capo I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

L'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al valor militare (di seguito per brevità anche solo "Istituto"), eretto in Ente Morale con R.D. 31 maggio 1928 n. 1308, è dotato di personalità giuridica di diritto privato ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 10/02/2000 n. 361 (iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al n. 118/2002). L'Istituto ha la sua Sede Centrale in Roma.

Art. 2

L'Istituto è apolitico, apartitico, non persegue fini di lucro, e si propone di:

- a) nobilitare il segno del valore, richiedendo ai propri associati la rigida osservanza delle leggi dell'onore e del dovere in ogni atto della loro vita privata e pubblica;
- b) affermare ed esaltare, con l'esempio e con le opere di propaganda, il valore e le virtù militari italiane, tutelare il rispetto e l'amore per la Patria e diffondere, particolarmente nelle giovani generazioni, la coscienza dei doveri verso di questa;
- c) ravvivare il ricordo degli eroismi compiuti, anche mediante pellegrinaggi nei luoghi dove più rifulse il valore italiano;
- d) dare opera, con la diffusione degli episodi di valore singoli e collettivi e con la pubblicazione di un Albo d'Oro, alla elevazione del sentimento della Patria;
- e) assistere gli iscritti e tutelare gli interessi morali e materiali della categoria;

f) promuovere tutte quelle attività, utili ad elevare sempre più il prestigio dell'Istituto in campo nazionale e mantenere vivi i contatti con le Forze Armate e con le Associazioni Combattentistiche e d'Arma.

g) trasmettere alle giovani generazioni la memoria storica nazionale ed i valori fondanti dello Stato.

L'Istituto può rilasciare ai Soci che ne facciano richiesta ed ai Soci d'Onore, l'Emblema Araldico concesso all'Istituto con i RR.DD. 17 novembre 1927 e 19 dicembre 1935. Lo stesso Emblema Araldico può essere concesso alla Memoria dei Caduti decorati al valor militare, a domanda dei rispettivi congiunti.

Art. 3

L'emblema ufficiale dell'Associazione è il Labaro Nazionale.

Il Labaro di Federazione, Sezione e Gruppo è quello descritto nell'allegato 1.

Il distintivo ufficiale dell'Associazione è riportato nell'allegato 2.

Capo II

DEI SOCI

Art. 4

Hanno facoltà di iscriversi come:

a) "Soci Ordinari" i combattenti di terra, di mare e dell'aria nonché tutti coloro che comunque abbiano ottenuto per atti di valore una o più ricompense al valor militare o per atti di valore di cui al successivo articolo 6 e non se ne siano resi indegni con riprovevoli azioni e comportamento venendo meno alle leggi della morale e dell'onore militare; i congiunti dei Decorati di cui al successivo art. 6 ed i loro famigliari;

b) "Soci Sostenitori", gli amici che condividono ideali, scopi ed attività dell'Istituto.

Tutti i Soci hanno eguali diritti e doveri e pari dignità. Ai Soci Sostenitori è precluso unicamente l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente Nazionale salvo espressa deroga concessa dal Presidente dell'Istituto in presenza di validi e giustificati motivi.

Art. 5

Per divenire Socio, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 7, il richiedente deve presentare domanda scritta alla Federazione Provinciale della propria residenza o, in mancanza, della località viciniora, corredandola dei documenti comprovanti il titolo alla iscrizione. I residenti all'estero dovranno inoltrare la documentazione alla Federazione Provinciale prescelta.

Sull'ammissione dei Soci decide il Consiglio Direttivo della Federazione Provinciale. Avverso la deliberazione contraria l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notificazione, al Consiglio Nazionale.

Tutti i Soci sono inquadrati nelle Federazioni provinciali o direttamente o tramite le Sezioni ed i Gruppi da esse dipendenti.

Art. 6

Le ricompense al valor militare e per atti di valore che danno titolo alla iscrizione sono, secondo le leggi vigenti, le seguenti:

- a) le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia (già di Savoia);
- b) le medaglie al valor militare d'oro, d'argento, di bronzo, la croce di guerra al valor militare e l'encomio solenne ottenuto per merito di guerra;
- c) le promozioni e gli avanzamenti per merito di guerra e per meriti eccezionali;
- d) i trasferimenti per merito di guerra nel ruolo del servizio permanente effettivo;
- e) la croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnati in operazioni militari e civili all'estero;
- f) le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Art. 7

Il Consiglio Nazionale, su relazione del Presidente dell'Istituto, anche su proposta delle Federazioni

Provinciali, può nominare:

"Soci d'Onore" ed iscritti nell' Albo d'Oro, i Reparti, Enti o Unità Militari le Province ed i Comuni decorati con una delle ricompense al valore militare o atti di valore di cui a precedente art. 6;

"Soci Benemeriti", gli Enti e le personalità distintesi per attività e benemerenze a favore dell'Istituto, Enti e Decorati al Valor Civile ed al Merito Civile.

Essi sono autorizzati a fregiarsi dell'Emblema dell'Istituto.

I titoli di Socio d'Onore e Socio Benemerito sono puramente onorifici e non danno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8

I Soci debbono cooperare efficacemente e lealmente alla affermazione morale e materiale dell'Istituto ed alla difesa esplicita dei postulati patriottici che costituiscono la ragion d'essere dell'Istituto stesso. Debbono quindi ottemperare alle norme del presente Statuto, a quelle del Regolamento applicativo ed alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e degli organi centrali dell'Istituto.

Si obbligano, inoltre, al pagamento delle quote sociali e degli eventuali contributi che saranno fissati anno per anno dal Consiglio Nazionale.

I soci hanno diritto di:

- a) fregiarsi del distintivo sociale;

- b) partecipare alle Assemblee di Gruppo, Sezione e Federazione a cui appartengono, in conformità al presente Statuto;
- c) frequentare i locali sociali a norma dei relativi regolamenti;
- d) fruire in generale di tutti i vantaggi assicurati dall'Istituto del Nastro Azzurro e dei servizi da esso organizzati; ricevere le pubblicazioni dell' Istituto del Nastro Azzurro alle condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale.

Art. 9

La qualità di Socio si perde:

per dimissioni volontarie presentate per iscritto alla Federazione;

per morosità nel pagamento, per due anni consecutivi, delle quote e contributi di cui al precedente articolo 8, previa diffida fatta, per iscritto, almeno trenta giorni prima che sia pronunciata la decadenza dal Consiglio Direttivo della Federazione. Tuttavia il socio, decaduto per il suddetto motivo, può richiedere alla rispettiva Federazione Provinciale di essere riammesso previo il versamento delle quote e contributi arretrati. Ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione verrà, però, considerato quale nuovo Socio. Dopo un anno di insolvenza verrà comunque sospeso l'invio del periodico dell'Istituto;

per radiazione, pronunciata nei casi previsti dall'articolo seguente.

Art. 10

A carico di tutti i Soci, senza alcuna distinzione di incarico ricoperto, che abbiano commesso azioni riprovevoli ed in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Istituto o che siano venuti meno alla disciplina associativa possono essere adottate, a seconda della gravità del caso, le seguenti sanzioni:

il richiamo scritto: per fatti lievi;

la sospensione, da tre mesi ad un anno; per fatti che compromettano il regolare svolgimento della vita sociale o per comportamenti gravi che ledano l'integrità morale dell'Associato;

la radiazione: per continua cattiva condotta morale, per riprovevoli azioni di particolare gravità che ledano le leggi della morale e dell'onore militare, per condanna passata in giudicato, per la recidività in infrazioni che abbiano comportato la sospensione dalla qualità di Socio o per la mancata osservanza dell'iter disciplinare previsto dal successivo art. 24 (Ricorso al Collegio dei Proviviri).

Le suddette sanzioni sono deliberate dal Consiglio Nazionale anche su segnalazione delle Federazioni Provinciali e devono essere precedute dalla contestazione al Socio, a mezzo lettera raccomandata AR, degli addebiti fattigli per la presentazione, nel termine di trenta giorni, delle proprie discolpe.

Contro le deliberazioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri entro trenta giorni dalla data della notificazione.

Art. 11

Costituiscono motivi di ineleggibilità a cariche nazionali o provinciale (federazioni, sezioni o gruppi):

- anzianità minima di un anno alla Federazione Provinciale di riferimento. Casi particolari possono essere segnalati alla Presidenza Nazionale che deciderà in merito;
- provvedimenti di sospensione dalla qualità di Socio a mente del precedente art. 9, indipendentemente dalla durata del provvedimento (l'ineleggibilità si estende per i due mandati successivi alla data del provvedimento);
- irregolarità nell'adempimento degli obblighi societari;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, per i reati per i quali sia prevista come pena accessoria la perdita o la sospensione da un ufficio.

Capo III

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 12

Gli organi a mezzo dei quali l'Istituto esplica le sue funzioni si distinguono in centrali e periferici. Sono organi centrali:

- 1) Il Congresso Nazionale
- 2) Il Consiglio Nazionale
- 3) Il Presidente Nazionale
- 4) Il Vice Presidente Nazionale
- 5) Il Collegio dei Sindaci
- 6) Il Collegio dei Probiviri
- 7) Il Segretario Generale

Sono organi periferici:

- 1) Le Federazioni provinciali
- 2) La Federazione Regionale della Valle d'Aosta.

Capo IV

IL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 13

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo dell'Istituto ed è costituito con la presenza di tanti delegati quante sono le Federazioni Provinciali regolarmente costituite. Sono delegati di diritto i Presidenti delle Federazioni Provinciali o i Commissari Straordinari; in caso di impedimento, il Presidente della

Federazione designerà il delegato che deve essere Socio della medesima Federazione.

In caso di impossibilità di presenziare al Congresso in una delle modalità precedentemente descritte una Federazione Provinciale può delegare altra Federazione territorialmente contigua, la quale non potrà detenere nessun'altra delega.

Il Congresso Nazionale è regolarmente costituito quando sono presenti tanti delegati da rappresentare almeno la metà della forza sociale dell'Istituto. Se i delegati intervenuti non rappresentano complessivamente la metà della forza sociale dell'Istituto, si deve procedere, almeno un'ora dopo la prima convocazione risultata deserta, ad una seconda convocazione. Il Congresso in seconda convocazione, fatto salvo quanto previsto in caso di modifica statutaria o di scioglimento, sarà da considerarsi valido qualunque sia il numero dei delegati presenti.

In sede di votazione per l'elezione alle cariche sociali nazionali ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i Soci iscritti nella Federazione rappresentata ed in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi sociali annuali.

Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di voti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza, in prima convocazione, dei tre quarti dei delegati o, in seconda convocazione, di almeno la metà della forza stessa.

Per lo scioglimento dell'Istituto è, invece, sempre necessario, a norma dell'art. 21 del codice civile, il voto favore di almeno i tre quarti dei delegati. Analoga maggioranza è prevista in caso di trasformazione.

Art. 14

Sono di competenza esclusiva del Congresso:

- a) le modifiche allo Statuto;
- b) l'elezione, secondo le modalità previste nel Regolamento applicativo: del Presidente Nazionale e degli altri otto membri del Consiglio Nazionale; di tre membri effettivi e di tre membri supplenti del Collegio Centrale dei Sindaci; di tre membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio dei Probiviri;
- c) lo scioglimento o la trasformazione dell'Istituto.

Le liste degli eleggibili alle varie cariche saranno compilate a cura del Segretario Generale avvalendosi delle candidature comunicate dai Presidenti di Federazione o Commissari Straordinari entro il termine che sarà di volta in volta comunicato.

Il Congresso Nazionale inoltre:

- delibera sull'indirizzo generale dell'Istituto;
- discute ed approva la relazione morale e quella finanziaria che, approvate dal Consiglio Nazionale, gli saranno sottoposte dal Presidente Nazionale;

- discute sull'attività svolta dal Consiglio Nazionale, sentita la relazione fatta dal Presidente Nazionale dell'Istituto.

Art. 15

Il Congresso Nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni.

Può essere convocato, in via straordinaria, quando il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità o quando la sua riunione venga richiesta da non meno di un terzo delle Federazioni Provinciali.

In questo caso la convocazione dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta ed il Congresso dovrà celebrarsi entro i successivi sessanta giorni.

La convocazione del Congresso è indetta dal Presidente Nazionale mediante comunicazione scritta da inviare con posta ordinaria o in via telematica a tutte le Federazioni almeno sessanta giorni prima della convocazione. Con l'avviso di convocazione deve essere comunicato l'Ordine del Giorno dei lavori e la composizione della Commissione Verifica Poteri (un Presidente, un Segretario e 3 componenti).

Su richiesta di una Federazione Provinciale possono essere aggiunti all'Ordine del Giorno particolari argomenti, purché ne venga fatta richiesta al Presidente Nazionale entro 30 giorni dalla data prevista per il congresso.

Art. 16

Il Congresso Nazionale, non appena validamente costituito, procede, su indicazione del Presidente uscente dell'Istituto che apre i lavori, alla elezione del proprio Presidente, di uno o più Vice Presidenti nonché alla nomina della Commissione elettorale, composta quest'ultima di un presidente, un segretario e di quattro scrutatori. I componenti della Commissione elettorale possono anche coincidere con i componenti della Commissione Verifica Poteri.

Le funzioni di Segretario del Congresso sono svolte dal Segretario Generale in carica, in caso di sua indisponibilità le funzioni vengono assunte dal Presidente di Federazione presente con il maggior numero di iscritti.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale del Congresso sia redatto da un Notaio.

Capo V

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 17

Il Consiglio Nazionale si compone del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Nazionale e di sette Consiglieri.

Tutti i componenti del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Alle sedute del Consiglio Nazionale assistono senza diritto di voto i componenti del Collegio dei Sindaci.

Possono inoltre assistere, senza diritto di voto, il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri Nazionali Onorari.

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di convocare alle sue riunioni Soci o esperti in funzione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Segretario Generale dell'Istituto interviene alle sedute del Consiglio Nazionale, svolge le funzioni di Segretario e può essere consultato

Art. 18

Il Consiglio Nazionale ha la direzione dell'Istituto ed ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto stesso secondo le direttive e nei limiti fissati dal Congresso.

Sono di competenza del Consiglio Nazionale:

a) la predisposizione dei Bilanci, Preventivo e Consuntivo, della Sede Centrale;

b) l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo dopo il parere del Collegio dei Sindaci;

c) la predisposizione o modificazione del Regolamento applicativo;

d) la ratifica degli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente dell'Istituto sulle materie di propria competenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;

e) la nomina dei Soci d'Onore e dei Soci Benemeriti;

f) la determinazione della misura e delle modalità di pagamento delle quote sociali annuali e degli eventuali contributi associativi.

g) le deliberazioni concernenti l'acquisto o l'alienazione di beni immobili e l'accettazione di lasciti o donazioni;

h) la formulazione dell'Ordine del Giorno del Congresso Nazionale;

i) l'approvazione delle relazioni finanziaria e morale che saranno presentate al Congresso Nazionale;

j) la nomina a Presidente Onorario del Presidente nazionale cessato dalla carica;

k) la nomina di Vice Presidenti Nazionali e di Consiglieri Nazionali Onorari;

l) la nomina del Segretario Generale su proposta del Presidente nazionale

m) la vigilanza sull'andamento contabile ed amministrativo degli organi periferici, adottando i provvedimenti del caso;

n) le decisioni su divergenze sorte tra le Federazioni o tra Federazioni, Sezioni e Gruppi facenti parte delle stesse;

o) l'ordinamento degli Uffici della Sede Centrale, sentito il parere del Segretario Generale, la nomina o il licenziamento degli impiegati della medesima e delibera sul loro trattamento economico e disciplinare;

p) l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;

q) la decisione inappellabile in merito ai ricorsi relativi alla mancata ammissione dei Soci da parte dei Consigli Direttivi delle Federazioni Provinciali;

r) la nomina dei Commissari Straordinari, su proposta del Presidente Nazionale, in quelle Federazioni, Sezioni o Gruppi per i quali tale provvedimento sia reso indispensabile dalla mancanza o da carenze degli organi periferici;

s) l'approvazione della relazione morale del Presidente in occasione del Congresso Nazionale.

Il Consiglio Nazionale delibera su quant'altro non previsto dal presente articolo purché espleti le funzioni ricadenti nell'ambito della propria sfera di competenza, nonché su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo. Il Consiglio Nazionale ha, altresì, competenza esclusiva a fornire l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza di cinque componenti effettivi, tra cui necessariamente il Presidente o il Vice Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Nazionale si riunisce normalmente una volta ogni quattro mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente dell'Istituto lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio medesimo.

La convocazione avviene, salvo casi d'urgenza, con un preavviso di almeno sette giorni. La relativa comunicazione deve contenere l'Ordine del Giorno dei lavori.

E' in facoltà dei singoli Consiglieri proporre al Presidente Nazionale altri argomenti di discussione non appena ricevuto l'avviso di convocazione.

In caso di decisioni urgenti, il Consiglio Nazionale si può esprimere in via epistolare o telematica.

Art. 19

Il Consiglio può annullare, in qualsiasi momento, gli atti e le deliberazioni degli organi periferici che risultino contrari alle leggi dello Stato, allo Statuto Sociale, al Regolamento applicativo ed alle direttive del Congresso Nazionale.

Nel corso dell'istruttoria per l'annullamento degli atti e delle deliberazioni predette il Consiglio, ove concorrano gravi ed urgenti motivi, può ordinare la sospensione dell'esecuzione.

Capo VI

DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 20

Il Presidente Nazionale:

- rappresenta legalmente l'Istituto;
- convoca il Congresso Nazionale ordinario e straordinario;
- nomina, tra i Consiglieri Nazionali eletti, il Vice Presidente Nazionale;
- propone al Consiglio Nazionale il nominativo della persona cui affidare l'incarico di Segretario Generale;
- convoca e presiede il Consiglio Nazionale e, avvalendosi dell'ausilio del Segretario Generale, cura l'esecuzione delle direttive e deliberazioni assunte;
- provvede all'amministrazione della Sede Centrale;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità del Bilancio;
- può delegare al Vice Presidente l'adempimento di parte delle sue attribuzioni ed al Segretario Generale l'adempimento di funzioni amministrative e di rappresentanza;
- può delegare ai Consiglieri Nazionali la supervisione delle Federazioni del Nord, Centro, Sud Italia e delle Isole;
- può intervenire, ma senza voto deliberativo, alle riunioni ed assemblee delle Federazioni Provinciali, ovvero farsi rappresentare dal Vice Presidente Nazionale o da un componente del Consiglio Nazionale;
- può autorizzare in deroga, sussistendone i presupposti, i Soci Sostenitori a concorrere alle cariche elettive centrali che fossero loro precluse e dichiarare eleggibili i Soci la cui anzianità di iscrizione all'Istituto fosse inferiore ad un anno;
- può adottare, in casi di estrema urgenza che non rendano possibile la convocazione del Consiglio Nazionale, provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione. Tale facoltà viene esercitata in particolare quando si debba provvedere ad atti dovuti;
- effettua la riscossione di mandati e operazioni bancarie in nome dell'Istituto e può, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale, adire l'Autorità Giudiziaria e stare in giudizio nell'interesse dell'Istituto stesso.

Art. 21

Il Vice Presidente Nazionale:

- coadiuva il Presidente Nazionale nell'espletamento delle sue funzioni;
- può assumere compiti ispettivi su mandato del Presidente Nazionale;
- assume di diritto le funzioni di Presidente Nazionale in caso di "vacanza" della carica per dimissioni o per altra causa di carattere non temporaneo, fino alla convocazione del Congresso Nazionale, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla decadenza.

Nel caso di impossibilità anche del Vice Presidente le funzioni sono assunte dal Consigliere Nazionale anagraficamente più anziano.

Art. 22

Il Presidente Nazionale dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con ogni altra carica a qualunque livello.

Capo VII

DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 23

Il Collegio dei Sindaci:

- è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti eletti dal Congresso Nazionale;
- nomina il proprio Presidente tra i membri effettivi;
- dura in carica quattro anni,
- ha il controllo della gestione economica e finanziaria della Sede Nazionale dell'Istituto. I suoi componenti possono perciò, collegialmente e anche singolarmente, ispezionare i libri, i documenti contabili e verificare lo stato della Cassa della Sede Centrale;
- presenta al Consiglio Nazionale una relazione annuale sul Bilancio Consuntivo della Sede Nazionale, sottoposto per l'approvazione al Consiglio medesimo;
- esprime il proprio parere sul Bilancio Preventivo della Sede Nazionale che dovrà anch'esso essere approvato dal Consiglio Nazionale, nonché sulle variazioni agli stanziamenti del Bilancio Preventivo stesso.

Art. 24

Il Presidente del Collegio dei Sindaci predispone la relazione finanziaria in occasione del Congresso Nazionale.

La carica di Membro del Collegio dei Sindaci è incompatibile con ogni altra carica associativa a livello nazionale.

Capo VIII

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25

Il Collegio dei Probiviri:

- è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Congresso Nazionale;
- nomina il proprio Presidente tra i membri effettivi;
- dura in carica quattro anni;
- esprime parere su tutte le controversie che il Consiglio Nazionale e la Presidenza Nazionale ritengono di sottoporgli per la definizione di vertenze associative e per questioni concernenti la disciplina ed il comportamento dei Soci;
- delibera, in sede di appello, sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio Nazionale, comunicando la propria decisione alla Presidenza Nazionale entro 120 giorni dalla richiesta.

Art. 26

Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

Nel caso in cui uno dei membri effettivi sia direttamente coinvolto alla controversia o alla sanzione disciplinare in esame, sarà sostituito da uno dei membri supplenti.

Capo IX

DEL SEGRETARIO GENERALE

Art. 27

Il Segretario Generale dura in carica quattro anni, in coincidenza con la durata in carico del Consiglio Nazionale, e cessa dall'incarico in caso di decadenza del Consiglio che lo ha nominato salvo l'esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione sino alla nomina del successore.

Il Segretario Generale, per l'accettazione della carica e l'esercizio delle eventuali funzioni di rappresentanza attribuitegli dal Presidente Nazionale, deve assicurare una stabile residenza a Roma o nei comuni vicini.

Oltre alle funzioni già previste dal presente Statuto, egli:

- a) amministra i beni della Presidenza Nazionale;
- b) provvede alle varie incombenze amministrative;
- c) esercita funzioni di coordinamento tra la Presidenza Nazionale e le Federazioni Provinciali;
- d) prende parte alle riunioni del Consiglio Nazionale curandone la redazione dei verbali;

e) compila i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che il Presidente nazionale, sentito il parere del Collegio dei Sindaci, presenta al Consiglio Nazionale entro il mese di maggio di ciascun anno;

f) svolge le funzioni di Segretario in occasione del Congresso Nazionale;

g) coordina gli Uffici della Sede Nazionale fornendo pareri al Consiglio Nazionale in merito all'ordinamento degli Uffici medesimi e la gestione del personale ivi operante;

h) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Nazionale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento sotto le direttive del Presidente;

i) si può avvalere di un collaboratore, approvato dal Presidente Nazionale, quale Vice Segretario

Generale con compiti organizzativi;

j) svolge, in assenza del Presidente o del Vice Presidente Nazionale, funzioni di rappresentanza dell'Istituto nella Capitale ed intrattiene rapporti con le Istituzioni tenendo costantemente aggiornati il Consiglio in ordine agli stessi.

Capo X

DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI

Art. 28

La Federazione Provinciale ha sede nel Capoluogo o nel territorio della rispettiva Provincia ed è retta da un Consiglio Direttivo, composto da tre a cinque Consiglieri, e può essere integrato da altri Consiglieri in rapporto al numero dei Soci della Federazione (1 ogni 50).

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della Federazione sono eletti direttamente dai tutti i Soci appartenenti alla Federazione ed alle eventuali Sezioni e Gruppi presenti nel territorio provinciale ed in regola con gli obblighi sociali.

Ogni Socio può disporre al massimo di due deleghe. L'elezione può avvenire anche in forma epistolare, in questo caso le schede dovranno pervenire alla Federazione 7 giorni prima del giorno fissato per le elezioni.

Possono essere presentate liste indicative da: Consiglio Direttivo uscente;

Gruppi di Soci costituiti da almeno un decimo del totale degli iscritti.

Il Presidente nomina tra i Consiglieri eletti il Vice Presidente ed il segretario Tesoriere. Il Consiglio Direttivo:

- dura in carica quattro anni;

- si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario ed opportuno o quando lo richiedono almeno i due terzi dei suoi componenti. Le Federazioni Provinciali dovranno adoperarsi affinché il quadriennio di durata in carica dei propri organi sia coincidente con quello di durata degli organi dell'Istituto.

Qualora, il numero di Soci presenti nel territorio provinciale fosse così ristretto da non consentire la costituzione di un Consiglio Direttivo il Consiglio

Nazionale potrà nominare un Commissario straordinario con il compito di favorire la costituzione della Federazione.

Art. 29

Le Federazioni possono comprendere e collegare tra di loro le Sezioni, i Gruppi ed i Comitati delle Dame eventualmente presenti nel territorio di propria competenza. I compiti della Federazione Provinciale sono di:

- vigilare e tutelare, ove presenti, le Sezioni, i Gruppi e i Comitati delle Dame;
- estendere l'iscrizione fra i decorati ed i cittadini della Provincia sostenendo la costituzione di nuove Sezioni, Gruppi e Comitati delle Dame;
- sviluppare quelle proposte ed iniziative locali che tendono ad unire ed affratellare i Soci alla educazione patriottica dei giovani;
- organizzare, favorire e prendere parte ad iniziative atte ad elevare il prestigio dell'Istituto e del segno del valore, segnalando alla Presidenza Nazionale quelle che rivestono un carattere di particolare importanza nazionale o che esorbitino dalla rispettiva competenza territoriale.

Capo XI

DELLE SEZIONI

Art. 30

Le Federazioni Provinciali favoriscono la costituzioni di Sezioni in quelle sedi ove sia presente un numero di almeno venti Soci.

La Sezione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre Consiglieri, e può essere integrato da altri Consiglieri in rapporto al numero dei Soci della Sezione (1 ogni 50).

Il Consiglio Direttivo è eletto direttamente da tutti i Soci appartenenti alla Sezione ed in regola con gli obblighi sociali, secondo le modalità previste nell'art. 28 per il Consiglio Direttivo di Federazione.

Il Consiglio Direttivo:

elegge nel suo seno il Presidente – rappresentante legale - il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere;

- dura in carica quattro anni;
- si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario ed opportuno o quando lo richiedono almeno i due terzi dei suoi componenti.

La Sezione amministra i propri fondi e promuove tutte le iniziative sociali atte a raggiungere le finalità dell'Istituto sotto la vigilanza della Federazione Provinciale.

Il Presidente della Sezione in caso di assenza, impedimento o altro motivo grave è sostituito dal Vice Presidente.

Capo XII

DEI GRUPPI E DEI COMITATI DELLE DAME

Art. 31

Le Federazioni Provinciali sostengono la costituzione di Gruppi in quelle sedi ove sia presente un numero di almeno cinque Soci.

Il Gruppo è retto da un Capo Gruppo e da un Vice Capo Gruppo, con funzioni di Segretario Tesoriere, che rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti.

L'elezione avviene con modalità analoghe a quelle previste per le Federazioni Provinciali.

Il Gruppo amministra i propri fondi e promuove tutte le iniziative sociali atte a raggiungere le finalità dell'Istituto sotto la vigilanza della Federazione Provinciale.

Il Capo Gruppo ha la rappresentanza del Gruppo stesso in caso di assenza o di impedimento o altro motivo grave è sostituito dal Vice Capo Gruppo.

Art. 32

Le Federazioni Provinciali sostengono la costituzione di Comitati delle Dame nelle località dove siano presenti almeno cinque Socie o congiunte di Soci le quali, condividendo gli ideali patriottici che costituiscono la ragion d'essere dell'Istituto, hanno la possibilità di concorrere efficacemente alla diffusione dei suoi valori.

I Comitati delle Dame sono rette con le stesse modalità dei Gruppi.

Capo XIII

DEL PATRIMONIO DEI PROVENTI E DEI MEZZI DI ESERCIZIO

Art. 33

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dalle attività mobiliari ed immobiliari che risultano dai bilanci e dagli inventari.

L'uso dei beni patrimoniali è destinato al conseguimento degli scopi per cui essi vennero acquisiti e non può esserne variata la destinazione se non per decisione del Consiglio Nazionale.

I proventi derivanti dai contributi dello Stato, dalle rendite dei capitali posseduti, da eventuali contributi da parte di Enti Pubblici e privati, dalle quote sociali e dall'importo per la concessione dell'Emblema Araldico, sono destinati al funzionamento del Sodalizio.

Sono destinati, invece, ad incrementare il fondo patrimoniale le donazioni, i lasciti, nonché quella parte delle entrate che il Consiglio Nazionale deciderà stanziare annualmente in rapporto alla situazione finanziaria dell'Istituto.

Durante la vita dell'Istituto non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà integralmente reinvestito per il perseguimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

Capo XIV

DELLO SCIoglIMENTO E DELLA DEVOLUZIONE

Art. 34

Lo scioglimento dell'Istituto può essere deliberato dal Congresso Nazionale, convocato in seduta straordinaria, con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, dei tre quarti dei delegati costituenti almeno i tre quarti della forza sociale dell'Istituto. Analoga maggioranza è necessaria per la richiesta di convocazione del Congresso Nazionale, aventi per oggetto lo scioglimento dell'Istituto, da parte delle Federazioni Provinciali.

Il Congresso, all'atto di scioglimento dell'Istituto, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione e le modalità di liquidazione.

Nominerà uno o più liquidatori (scegliendo preferibilmente fra i Soci dell'Istituto) determinandone i poteri.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Capo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Tutte le cariche in seno agli Organi Centrali e Periferici dell'Istituto non sono retribuite e vengono conferite ed accettate sulla base di tale premessa.

Art. 36

La cessazione da una carica, oltre che per ultimato periodo, avviene:

- per dimissioni, dopo l'accettazione delle stesse;
- per sospensione dalla qualità di Socio;
- per perdita della qualità di Socio.

Possono, altresì, essere dichiarati decaduti dalle rispettive cariche i componenti del Consiglio Nazionale e dei Consigli delle Federazioni, che senza giustificato motivo non partecipino, per tre volte consecutive, alle riunioni degli organi cui appartengono.

Tutte le cariche hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio anche nei casi di subentri o nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli Organi.

Art. 37

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 38

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme di legge vigenti ed al Regolamento interno dell'Istituto.

Art. 39

Le modifiche allo Statuto deliberate dal Congresso Nazionale entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Il Congresso, in sede di approvazione delle modifiche statutarie, può deliberare che le stesse siano immediatamente considerate in vigore con efficacia limitata ai soli rapporti interni all'Istituto.

Tale delibera dovrà essere espressamente evidenziata nel verbale notarile.

L'EMBLEMA ARALDICO DELL'I.N.A.

R.D. 17 Novembre 1927 col quale viene concesso l'uso dell'Emblema Araldico
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Ci piacque con Nostro Decreto in data diciassette Novembre 1927 concedere all'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al Valor Militare la facoltà di far uso di un Emblema. Ed essendo stato il detto Nostro Decreto registrato, come avevamo ordinato, alla Corte dei Conti e trascritto nei registri della Consulta Araldica e dell'Archivio di Stato in Roma, Vogliamo, ora, spedire solenne documento della accordata grazia all'Ente concessionario. Perciò, in virtù della Nostra Autorità reale e Costituzionale, dichiariamo spettare all'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al Valor Militare il diritto di far uso dell'Emblema miniato nel foglio qui annesso e del quale possono fregiarsi i Soci dell'Istituto stesso, a seconda dei meriti da ciascuno di essi acquisiti: scudo sannitico timbrato di un elmo corrispondente al tipo pesante, adottato nella nostra guerra per il taglio dei reticolati nemici; detto elmo sarà ornato da fregi decorativi d'argento, d'azzurro e d'oro. Il capo, il campo e la campana divisi da filetti d'oro ornato da filetti d'oro ed in azzurro tutti o in parte, a seconda delle decorazioni acquisite da chi può portare l'emblema:

- sul campo il Nastro dell'Ordine Militare di Savoia, nei suoi colori, posto in banda, filettato d'oro, pei decorati dell'Ordine stesso;
- su campo d'oro o su campo azzurro, se oltre a detta decorazione, l'insignito possiede anche Medaglie d'Oro e d'Argento;
- quando manchi l'Ordine Militare di Savoia, un filetto d'oro posto in banda;
- in alto a destra, una o più stelle d'oro se il decorato gode di una o più Medaglie d'Oro al Valor Militare;
- sotto a sinistra una o più stelle d'argento a seconda delle acquisite Medaglie d'Argento;
- sul campo una o più corone reali, d'oro per gli ufficiali superiori e d'argento per gli ufficiali inferiori a seconda delle promozioni per Merito di Guerra, eventualmente ordinate in fascia;
- la campagna divisa con filetti d'oro posti in palo in scomparti corrispondenti ciascuno ad una Medaglia di Bronzo;
- quando il Socio è Insignito soltanto di Medaglia di Bronzo, ed eventualmente di Promozioni per Merito di guerra, le Medaglie di Bronzo vengono indicate sul campo;
- per una sola medaglia, il campo è tutto azzurro con filetto d'oro posto in banda;
- per più medaglie, è diviso da filetti di oro in altrettante fasce orizzontali azzurre, restando abolito il filetto posto in banda.

Comandiamo poi alle Nostre Corti di Giustizia, ai Nostri Tribunali ed a tutte le Podestà civili e militari di riconoscere e di mantenere all'Istituto del Nastro

Azzurro fra Combattenti decorati al Valor Militare i diritti specificati in queste Nostre Lettere Patenti, le quali saranno sigillate col Nostro Sigillo Reale, firmate da Noi e dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e vedute alla Consulta Araldica.

Date a Roma, addì 29 del mese di Marzo dell'anno 1928, ventesimonono del Nostro Regno.

F.to: VITTORIO EMANUELE

F.to: MUSSOLINI

ONORIFICENZE

“Spiegazione e descrizione”

R.D. 4 novembre 1932, n. 1423 e successive modificazioni.

Le Decorazioni al Valor Militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi, anche compiuti in tempo di pace, purché l'impresa sia strettamente connessa alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite, qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore.

Le proposte, salvi i casi eccezionali previsti in tempo di guerra, sono vagliate da una Commissione Militare, costituita appositamente.

Le decorazioni al valor militare sono: **Medaglia d'Oro, Medaglia d'Argento, Medaglia di Bronzo (conferibili anche in tempo di pace), Croce di Guerra al Valor Militare (conferibile solo in caso di guerra).**

Il grado di decorazione al valor militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio e dal modo col quale esso è stato affrontato, e la somma dei risultati conseguiti.

La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo ad una decorazione al valor militare né indurre ad una sopravvalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.

Quando l'autore di un atto di valore militare sia rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione può essere concessa alla sua memoria. Le insigne ed i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà alla vedova nei confronti della quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa di lei e purché conservi lo stato vedovile, od al primo-genito degli orfani; o in mancanza dell'una o degli altri, al padre, ovvero alla madre, ovvero al maggiore dei fratelli.

Quando manchino detti coniugi prossimi, le insigne ed i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato.

In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insigne ed i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà di essi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle concessioni. E tali disposizioni si applicano anche per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso delle insigne e dei brevetti.

Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare debbono essere tenute presenti le disposizioni della legge n. 543 del 24 marzo 1932, circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.

Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.

A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno annuo (soprassoldo) il cui ammontare è fissato per decreto Reale, in conformità del disposto della legge 13 gennaio 1918, n. 17.

Quando l'impresa tenda soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le forze militari dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore sia un militare in servizio sotto le armi.

Le insegne delle decorazioni al valor militare possono essere indossate anche sull'abito civile. E' data facoltà di fregiarsi delle insegne delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di un deceduto, alla sua vedova nei confronti della quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa di lei e finché conservi lo stato vedovile; oppure al padre o alla madre di lui.

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, la reversibilità dell'assegno annuo annesso alle medaglie, l'autorizzazione ad indossare le insegne, è necessario essere immuni da gravi carichi penali e morali.

I decorati di medaglie al valor militare, che indossino le insegne delle decorazioni, anche se vestano l'abito civile, hanno diritto agli onori militari da parte delle sentinelle; e gli stessi onori spettano ai congiunti dei decorati di medaglie al valor militare che abbiano diritto di indossare ed effettivamente indossino in modo visibile le insegne.

I decorati di medaglie al valor militare che vestano la divisa militare ed indossino le insegne hanno pure diritto al saluto da parte dei militari di pari grado.

Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad interi reparti non inferiore alle compagnie od a comandi che siansi collettivamente distinti per valore in azioni belliche.

Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro quando il reparto decorato ne sia dotato.

L'assegno annuo (soprassoldo) annesso alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive, è corrisposto in perpetuo alla cassa dell'ente che amministra il reparto o comando decorato ed è erogato in premio ai militari di truppa che siansi distinti nell'anno per condotta e disciplina.

A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare viene data pubblica notizia con viene inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni al Comune di nascita del decorato.

Spetta al detto Comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con le inserzioni nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Ritratti dei decorati d'Istituto Nazionale del Nastro Azzurro, ordine militare di Savoia. Al centro dell'immagine ritratto di Vittorio Emanuele II al centro di un cartiglio. I ritratti sono le medaglie d'oro e le medaglie d'argento, di bronzo e promozioni per merito di guerra da "Acchiappati" a "Belloni".



PREGHIERA DEL DECORATO

*A te, eterno Iddio, Signore del
cielo e della terra, noi,
Azzurri d'Italia,
leviamo i cuori.
Benedici la nostra Nazione,
benedici,
nella sua operosa volontà di pace,
il nostro popolo;
benedici tutti coloro i quali
hanno offerto ed offrono in
olocausto la vita
in difesa della Patria.
Benedici, o Signore,
i nostri azzurri Labari;
fa' che essi si levino
su un Paese libero e concorde,
fa' che la libertà e la pace
ci siano date dall'onore. Noi
siamo grati del privilegio che
ci è concesso
di essere di questo onore i custodi
e Ti chiediamo,
o Signore,
in tutta umiltà,
di mantenerci degni
di tale privilegio,
onde potere,
in onestà e dignità
trasmettere ai giovani
sentimenti di fedeltà alle istituzioni,
di rispetto delle leggi,
di amore per l'Italia.*

LA SCIARPA AZZURRA

È un capo d'abbigliamento degli ufficiali delle Nostre Forze Armate che risale al 21 Giugno 1366.

Il Conte Verde Amedeo VI di Savoia, salpando da Venezia per la Terra Santa, durante le Crociate volle che, sull'albero maestro della Sua nave ammiraglia, accanto allo stendardo Rosso Crociato in argento dei Savoia, venisse posta un insegna in "zendalo azzurro" con l'immagine della Santa Vergine Maria".

Per rendere onore alla Madonna, alcuni coloniali della spedizione sabauda si cinsero i fianchi per la prima volta con Sciarpe azzurre, diffondendo così l'uso delle sciarpe azzurre tra gli Ufficiali dell'Esercito sabauda.

Uso che venne reso obbligatorio il 10 Gennaio 1572 dal Duca Emanuele Filiberto di Savoia.

Il 24 Febbraio 1750, sotto il Regno di Carlo Emanuele II, si stabilì che la sciarpa fosse a strisce azzurre e oro, avente all'estremità due fiocchi dorati con striscia centrale dorata che si assottiglia e il fiocco si rimpiccioliva scendendo nella scala gerarchica.

Dal 1775 al 1848, attraverso successive modifiche, si arrivò il 09 Ottobre 1850 data in cui la Sciarpa Azzurra divenne un distintivo di servizio e non di grado uguale per tutti i gradi, in seta turchina.

La Sciarpa Azzurra è ancora oggi un simbolo distintivo degli Ufficiali delle Forze Armate italiane ed ha un'origine antica legata al culto della Madonna.

L'Azzurro per la Sciarpa araldica è simbolo di lealtà, giustizia, purezza, gentilezza ma è soprattutto il colore tipico mariano.

RICORRENZE MILITARI ITALIANE

Gennaio

- 27 Festa del Corpo della Giustizia Militare
- 29 Festa del Corpo del Sovrano Ordine Militare di Malta

Febbraio

- 7 Anniversario della costituzione dei Corazzieri

Marzo

- 1 Festa del Corpo Tecnico dell'esercito
- 11 Festa dell'istituzione del Corpo dei Cappellani Militari
- 28 Anniversario della costituzione dell'Aeronautica Militare

Aprile

- 18 Festa dei Granatieri (anniversario della costituzione 1659)
- 23 S. Giorgio martire, patrono dell'Arma di Cavalleria
- 25 S. Marco evangelista, patrono delle truppe anfibie dell'Esercito
- 29 S. Caterina da Siena, vergine e dottore della chiesa, patrona d'Italia, patrona dell'Associazione per l'assistenza spirituale alle Forze Armate (P.A.S.F.A.)

Maggio

- 4 Festa dell'Esercito (istituita nel 1998)
- 24 Festa dell'Armata di Fanteria – Giornata del Decorato
- 27 Festa della Polizia di Stato
- 30 Festa dei Granatieri di Sardegna

Giugno

- 2 Festa della Repubblica Italiana
- 4 S. Camillo de Lellis sacerdote, patrono del Corpo della Sanità Militare
- 5 Festa dell'Arma dei Carabinieri
- 10 Festa della Marina Militare
- 15 Festa dell'Arma di Artiglieria – Festa della Croce Rossa Italiana
- 18 Festa del Corpo dei Bersaglieri
- 21 Festa della Guardia di Finanza
- 24 Festa dell'Arma del Genio e delle Trasmissioni. S. Giovanni Battista, patrono del Corpo del Sovrano Ordine Militare di Malta
- 25 Festa dei Lagunari
- 27 Festa del Corpo Veterinario dell'Esercito

Luglio

- 1 Festa delle Unità N.B.C.
- 12 S. Giovanni Gualberto, patrono del Corpo Forestale dello Stato
- 27 S. Cristoforo martire, patrono dei Trasporti e Materiali dell'esercito

Agosto

- 10 S. Lorenzo diacono e martire, patrono dell'Amministrazione dell'Esercito

Settembre

- 8 Beata Vergine Maria del cammino, patrona del Corpo dei Bersaglieri
- 12 S. Basilide martire, patrono del Corpo della Polizia Penitenziaria
- 21 S. Matteo apostolo ed evangelista, patrono della Guardia di Finanza
- 22 S. Maurizio martire, patrono degli Alpini
- 25 Beato Francesco Faà di Bruno, ufficiale di Stato Maggiore, sacerdote, patrono del Corpo Tecnico dell'Esercito
- 29 S. Michele Arcangelo, patrono dei Paracadutisti e della Polizia di Stato e S. Gabriele Arcangelo, patrono dell'Arma delle Trasmissioni
- 30 Festa del Corpo di Commissariato dell'Esercito

Ottobre

- 1 Festa dei Carristi
- 4 S. Francesco, patrono d'Italia
- 15 Festa degli Alpini
- 23 S. Giovanni da Capestrano sacerdote, patrono dei Cappellani Militari
- 30 Festa dell'Arma di Cavalleria

Novembre

- 4 Festa delle Forze Armate
- 11 S. Martino di Tours vescovo, patrono dell'Arma di Fanteria
- Lunedì dopo la terza domenica di novembre, beata Vergine Maria, madre della divina Provvidenza, patrona del Commissariato dell'Esercito
- 13 Festa dei Distretti Militari
- 21 Beata Vergine Maria «Virgo fidelis», patrona dell'Arma dei Carabinieri

Dicembre

- 1 Festa del Corpo forestale dello Stato
- 4 S. Barbara, patrona della Marina Militare, dell'Artiglieria, del Genio, dei Minatori e dei vigili del fuoco
- 10 Beata Vergine Maria di Loreto, patrona dell'Arma dell'aeronautica Militare e dell'Aviazione leggera dell'Esercito

Il Presidente Graziano MARON

CENNI BIOGRAFICI

Nasce a Rovigo il 24 Settembre 1952.

A 19 anni si diploma Geometra.

Frequenta nel 1974 il Corso Allievi Sottufficiali presso la “Scuola A.C.S. TR. MEC. CORAZZATE – caserma NACCI Lecce” conseguendo il grado di Caporal Maggiore. Successivamente, presso il 32° Reggimento Carri di stanza nella caserma Forgiarini di Tauriano – Pordenone, consegue il grado di Sergente. Si congeda nel 1975.

Si sposa nel 1979 con Lauretta Ceron dalla quale nel 1986 ha una figlia Ilaria. Rimane vedovo nell’Agosto 2000.

È oggi libero professionista nonché appassionato progettista di monumenti celebrativi dei nostri Eroi.

Dal 1999 al 2013 ha progettato e fatto erigere:

- il Monumento ai **Caduti Carristi in Rovigo**;
- il Monumento ai **Caduti Carristi in Trecenta (RO)**;
- il Monumento **AVIS-AIDO in Rovigo**;
- il Monumento dedicato a **Giovanni Palatucci in Rovigo**;
- il Monumento ai **Caduti Lagunari e Truppe Anfobie in Rovigo**;
- ha contribuito attivamente anche all’apposizione, sul già esistente Monumento ai Caduti di Concadirame (RO), di una Lapide riportante il Nome di Quindici Caduti durante la Prima Guerra Mondiale.

Dal 2005 è Presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro – Federazione Provinciale di Rovigo, succedendo al Ten. Col. Nino Ferruccio Suriani deceduto.

Sotto la Sua presidenza, la Federazione Provinciale di Rovigo è passata da 5 iscritti a 50.

Il Labaro della nostra Federazione presenza a quasi tutte le Manifestazioni Celebrative della Provincia e non.

Nel XXVII Congresso Nazionale dell’Istituto del nastro Azzurro, tenutosi a Brescia il 13-14-15 Ottobre 2006, fu eletto Sindaco Supplente Nazionale.

Nel Maggio 2008 Egli ha presentato alla città l’ “**Albo Eroico al Valor Militare della Provincia di Rovigo**” fino ad allora inesistente nella Provincia di Rovigo.

Nell’Ottobre 2009 nel corso del XXVIII Congresso Nazionale dell’Istituto del Nastro Azzurro, tenutosi a Bologna, è stato eletto **Sindaco titolare** e facente parte del **Comitato di Redazione del Giornale “Il Nastro Azzurro”**.

Nell’Aprile 2010 ha pubblicato la I° Edizione del libro “**Cenni Storici dell’Istituto del Nastro Azzurro**”.

Nel Novembre 2013 nel corso del XXIX Congresso Nazionale dell’Istituto del Nastro Azzurro, tenutosi a Roma, è stato eletto **Consigliere Nazionale** e confermato nel Comitato di Redazione.

INDICE

Presentazione del Presidente Provinciale Graziano MARON	pag. 3
Inno di Mameli: Inno d'Italia	pag. 4
Inno di Mameli: Cenni Storici	pag. 5
La Nostra Bandiera	pag. 6
Origine delle Bandiere: Cenni storici	pag. 7
La Nostra Bandiera: Il Tricolore Italiano Cenni Storici	pag. 8
Immagine del Labaro della Federazione Provinciale di Rovigo	pag. 9
Le Decorazioni al Valor Militare "Dalla Loro Istituzione ai Nostri Giorni"	pag. 10
Ist. del Nast. Azz.: Storia Recente	pag. 13
Ist. del Nast. Azz.: Attualmente	pag. 15
Scopi	pag. 16
Chi può Appartenervi	pag. 16
Attualmente l'Istituto	pag. 18
Attività	pag. 17
I Presidenti Federazione Provinciale di Rovigo	pag. 17
Lo Statuto	pag. 19
Emblema Araldico dell'Ist. Del Nast. Azz.	pag. 36
Onorificenze "Spiegazione e descrizione"	pag. 38
Immagine dei Decorati al tempo di Vittorio Emanuele II	pag. 40
Preghiera del Decorato	pag. 41
La Sciarpa Azzurra	pag. 42
Ricorrenze Militari Italiane	pag. 43
Cenni Biografici dell'Autore: Graziano MARON Pres. Fed. Prov. Ist. del Nast. Azz.	pag. 45
Indice	pag. 47

Rovigo

I° Edizione anno 2010

II° Edizione aggiornata anno 2014